

***Riflessioni sul “modello di democrazia” previsto dall’ART. 49
della COSTITUZIONE ITALIANA e sulla sua attuazione pratica.***

Parte I: Il contenuto normativo

All'inizio degli anni '60 era facile leggere nei commenti alla Costituzione Italiana, svolti da studiosi delle scienze politiche e giuridiche (delle più diverse tendenze ideologiche), che l'articolo 49, doveva essere considerato come la “chiave interpretativa” dell'intero disegno costituzionale. E ciò perché nelle sue disposizioni, vengono enunciate le caratteristiche peculiari del **“modello istituzionale” della “democrazia”** quale viene concepita e istituita dalla nuova Carta costituzionale. In altri termini, si diceva che in questo articolo chiunque può “leggere” ***le idee guida, le norme fondamentali, i principi, secondo i quali i cittadini, come singoli e nel loro insieme (come popolo), hanno il diritto, e il dovere di esercitare, la sovranità popolare.***

L'istituzione di questo “modello” veniva giudicata come l'avvio di un'esperienza del tutto ***nuova e originale*** nella storia degli ordinamenti giuridici dell'intero contesto mondiale per i motivi che cercheremo di esporre.

Gli stessi studiosi facevano notare che gli ordinamenti costituzionali che si autodefiniscono “democratici” (in quanto riconoscono come titolare della “sovranità” il popolo) rimangono in pratica “oligarchici” (in quanto, nella realtà effettiva, la sovranità è esercitata da poche persone). In base a tali ordinamenti infatti, a ben guardare, il popolo ***esercita effettivamente la sovranità soltanto al momento del voto in quanto col voto “cede” la sovranità agli eletti, ai “rappresentanti del popolo”,*** ai quali viene affidato appunto il potere di ***decidere “a nome per conto” del popolo.***

La democrazia viene per questo definita come ***“rappresentativa”*** mentre una democrazia in senso proprio dovrebbe essere ***“diretta”*** ossia esercitata direttamente da tutti i cittadini nel loro insieme.

È facile comprendere che la democrazia diretta è in pratica impossibile dato che non si può neppure pensare alla partecipazione contemporanea di trenta o quaranta o cento milioni di cittadini che, tutti insieme contemporaneamente, esercitino i tre poteri sovrani: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Si osservava comunque che anche la Carta costituzionale italiana, come molte altre, all'articolo 1 afferma precisamente che ***la sovranità appartiene al popolo il quale la esercita “nelle forme e nei limiti” della Costituzione.*** Forme e limiti che si possono individuare soprattutto nelle norme dettate per la formazione delle assemblee elettive dei diversi livelli (dagli enti locali al Parlamento) mediante suffragio (voto) universale, libero, uguale, personale, e segreto.

Si rilevava pertanto che il riconoscimento da parte delle Carte costituzionali del diritto di voto a tutti i cittadini in condizione di libertà e di uguaglianza costituiva senza dubbio una

delle più alte conquiste civili mai raggiunte dall'umanità di tutti i tempi. E tuttavia detta conquista, per quanto debba essere giudicata necessaria e irrinunciabile, appariva, pur sempre, **insufficiente** a garantire al popolo **il diritto di esercitare effettivamente la propria sovranità** non solo nel momento delle elezioni, **ma anche durante il periodo in cui la esercitano i suoi “rappresentanti”**.

Sempre secondo gli studiosi su indicati, i Padri della Costituzione italiana si proposero come compito centrale proprio quello di **disegnare una concezione di democrazia** che potesse essere giudicata più pienamente aderente al significato del nome (governo del popolo) e dettarono per questo scopo un complesso di norme di principio e di “istituti” che consentissero dunque al popolo di essere sovrano non solo al momento del voto ma anche dopo aver votato. Essi vollero quindi istituire una forma di **raccordo** fra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa.

Per il raggiungimento dello scopo sopra indicato essi presero le mosse dall'osservazione di un fenomeno sociale, che si era sviluppato progressivamente, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del diciannovesimo secolo, in tutta l'Europa.

Come è noto nell'epoca in parola il popolo, per **mezzo delle sue componenti più attive**, aveva escogitato e messo in atto una particolare **struttura organizzativa** mediante la quale i privati cittadini si ponevano di fronte ai rappresentanti dei pubblici poteri in un **confronto costante**, (non solo durante le campagne elettorali) ora più ora meno aspro, (fatto di incontri, riunioni, manifestazioni pubbliche, pubblicazioni di libri, opuscoli, giornali) sui più svariati problemi economici, politici, culturali. Con tale **azione organizzata** gruppi molto numerosi di cittadini intervenivano, giorno per giorno, ed esercitavano concretamente un influsso rilevante sulle scelte dei poteri pubblici; esercitavano quindi, almeno in una certa misura, **“direttamente”** e **“continuativamente”** la loro sovranità ossia il potere di influire concretamente soprattutto sulle decisioni **dei parlamenti e dei governi**.

La struttura organizzativa di cui parliamo, come si sa, ha la forma giuridica dell'**associazione** (persona giuridica di diritto privato) che si propone come proprio scopo fondamentale **di “far sentire”** le sue idee, le sue proposte, **in tutte le occasioni e in tutte le sedi nelle quali si formano le scelte politiche di uno stato** (tendenzialmente anche di una **pluralità di stati** o perfino **dell'insieme di tutti gli stati del mondo**).

Questa forma associativa è stata comunemente denominata: **“partito”** o **“partito politico”**.

Occorre notare che questa forma organizzativa acquista un peso notevole nella vita politica e sociale, soprattutto nel novecento, nel momento in cui si formano i così detti **partiti di massa** i quali sono in vario modo collegati con le **organizzazioni sindacali** di operai o contadini (anch'esse giuridicamente “associazioni”). Questi partiti di massa sono in grado di raccogliere un numero molto alto di associati, ma soprattutto sono in grado di mobilitare migliaia e, in certi periodi, milioni di persone, che condividono i loro obbiettivi.

I Costituenti (sempre secondo le dottrine di cui dicevamo) videro proprio nell'attribuzione a questa forma associativa **di “diritti” e di “obblighi” costituzionalmente sanciti** lo strumento essenziale (*anche se non l'unico ed esclusivo di altri strumenti*), per offrire **al popolo** (ai cittadini come singoli e nel loro insieme) la possibilità di esercitare in un modo nuovo e più pieno la sua sovranità.

Essi istituirono quindi un nuovo **“modello di democrazia”** soprattutto dettando l’articolo 49 della Carta costituzionale, articolo che prevede appunto un **“raccordo” fra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa riconoscendo espressamente il ruolo dei partiti nella determinazione della politica nazionale.**

Questo modello più precisamente prevede che il popolo attraverso la partecipazione all’attività dei partiti (in libera e leale competizione tra loro) possa **partecipare alla formazione delle decisioni delle Istituzioni rappresentative (nazionali e locali).**

Veniamo dunque alla lettura del testo dell’articolo in questione:

“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”

Si tratta di un testo molto breve, molto sintetico, che, per essere inteso nel suo pieno significato deve essere sottoposto a **un’interpretazione analitica sia letterale che logico-sistematica** (collegando questo articolo con l’insieme delle norme costituzionali), interpretazione che peraltro non presenta, a nostro parere, particolari difficoltà neppure per gli inesperti in materia di diritto.

Passando all’analisi noteremo che nella disposizione costituzionale in esame chiunque può “leggere” le seguenti norme di principio, o princìpi.

A. Principio della “libertà di associazione in partiti” da intendersi sia nel senso *positivo* di diritto garantito a tutti i cittadini di fondare e di aderire ad un partito sia nel senso *negativo* ossia diritto di non aderire o di cessare di aderire ad un partito.

B. Principio della “pluralità” di partiti: il numero dei partiti non può essere limitato; chiunque può prendere l’iniziativa di fondare un nuovo partito. (I limiti alla fondazione e all’attività dei partiti possono essere soltanto quelli previsti per le associazioni in generale stabiliti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione: le riunioni devono essere *pacifiche e senza armi*; le finalità associative *non devono essere vietate dalla legge penale*; sono *vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare*).

C. Principio dell’adozione del “metodo democratico” sia nei rapporti con gli altri partiti sia nella propria organizzazione interna.

D. Principio del “libero concorso” di ciascun partito alla determinazione della politica nazionale.

I princìpi sopraelencati ai punti A) e B) possono essere facilmente riscontrati nella disposizione in parola e non richiedono un’ulteriore indagine interpretativa.

Una riflessione più attenta riteniamo debba essere svolta sull’interpretazione e sui problemi relativi all’attuazione dei princìpi indicati ai punti C) e D).

Secondo l’interpretazione degli studiosi di cui dicevamo sopra i princìpi in questione devono essere intesi come **complementari**, nel senso che **ognuno di essi deve essere**

attuato in funzione dell'attuazione dell'altro (il metodo democratico deve permettere il libero concorso e viceversa).

A questo proposito si può rilevare che la normativa concernente **“i rapporti fra partiti”** è stata dettata **espressamente** mediante apposite disposizioni della Costituzione e delle *leggi ordinarie*, particolarmente, mediante quelle che disciplinano le competizioni elettorali.

Riteniamo anche che sia possibile obbiettivamente riconoscere che tali principi sono stati anche concretamente rispettati a partire dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi. (ad eccezione del periodo che va dal 1993 al 2005 come si preciserà meglio più avanti se ne avremo il tempo).

Riteniamo opportuno riflettere invece particolarmente sul fatto che L'art. 49 della Costituzione è sempre rimasto, dall'entrata in vigore della Costituzione a tutt'oggi, **privo di una necessaria normativa di attuazione**, per quanto riguarda l'obbligo che esso impone ad ogni partito di **adottare il “metodo democratico” nella propria organizzazione interna**. Obbligo che qui viene sinteticamente denomineremo **“principio di democrazia interna”**.

Ripeteremo che **l'interpretazione** dell'articolo, anche per questo aspetto, risulta in ogni caso chiara e inequivocabile per chiunque.

È innegabile infatti:

A. che detto principio è **stato dettato** dalla norma in esame;

B. che in base ad esso ogni partito è tenuto ad adottare una normativa **per la propria organizzazione interna** che comporti per i propri aderenti **il rispetto medesimi principi sopra descritti**; principi che, come si è detto, costituiscono i “fondamenti” (i “cardini”) di quella particolare “forma democratica” che è stata istituita dalla Costituzione medesima.

Ci sembra giusto dire che era comunque evidente fin dall'entrata in vigore della Costituzione che sarebbe stato opportuno che **la Costituzione stessa o una legge costituzionale** o almeno una **legge ordinaria successiva**, avesse introdotto nel nostro ordinamento alcune **norme specifiche** allo scopo di garantire **l'attuazione del “principio di democrazia interna”** mediante apposite disposizioni; e ciò soprattutto in materia di:

A) **controllo dell'adozione di detto principio mediante apposite norme contenute nello statuto di ogni partito;**

B) **di rimedi e sanzioni per il caso in cui esso venisse violato.**

In particolare ribadiamo che, al fine di dare attuazione a tale principio, sarebbe stato opportuno che, una legge (costituzionale o ordinaria) avesse stabilito che, ogni partito fosse obbligato, ad **adottare nel proprio statuto**, come minimo, le seguenti *norme per regolare la propria organizzazione interna*:

1) *l'iscrizione al partito è consentita a tutti i cittadini (salvo ovviamente a coloro che siano già iscritti ad un altro partito o siano privi del diritto di elettorato);*

2) *ogni iscritto è membro dell'assemblea del livello organizzativo minimo ed ha diritto di essere eletto: a) alle cariche direttive e rappresentative del livello stesso; b) alle assemblee dei livelli superiori;*

3) *i membri delle assemblee dei livelli superiori sono eletti fra i membri delle assemblee dei livelli inferiori;*

4) *le cariche direttive e rappresentative di ogni livello e le designazioni a cariche pubbliche sono conseguite a seguito di elezioni da parte delle assemblee dei rispettivi livelli organizzativi con votazioni a scrutinio segreto e con voto personale, libero, e uguale;*

5) *gli iscritti che hanno ottenuto la maggioranza nelle relative votazioni hanno diritto di prendere e di attuare le decisioni di competenza delle cariche direttive nelle quali sono stati eletti;*

6) *gli iscritti che non hanno conseguito la maggioranza nella elezione del gruppo dirigente (le minoranze interne), conservano il diritto di rimanere nel partito e di esprimere liberamente il proprio dissenso e le loro proposte alternative alle decisioni della maggioranza e del gruppo dirigente;*

7) *l'assemblea di ogni livello approva a maggioranza i programmi di attività e i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi del partito;*

8) *le assemblee del partito nelle quali si discute la scelta degli organi direttivi e dei candidati a cariche pubbliche sono aperte al pubblico (fino al momento dell'apertura delle votazioni);*

9) *gli statuti, i verbali delle assemblee, i bilanci preventivi e consuntivi dei partiti sono consultabili dai cittadini elettori a norma delle leggi vigenti per la consultazione degli atti degli enti pubblici.*

Con l'introduzione di norme di legge come quelle sopra descritte per l'attuazione del principio del metodo democratico nell'organizzazione interna dei partiti (opportunamente integrate da altre soprattutto in tema di **finanziamento pubblico e privato dei partiti e di controllo, rimedi e sanzioni per le eventuali trasgressioni delle norme stesse** il "modello" di democrazia disegnato dalla Costituzione sarebbe stato **più chiaramente definito** e, a nostro parere, avrebbe potuto trovare una più facile e più concreta attuazione pratica.

Qualunque cittadino in forza delle norme dell'articolo 49 della nostra Costituzione, una volta che risultassero determinate nei modi sopra indicati (sia in relazione ai rapporti tra partiti che in relazione all'organizzazione interna di ciascun partito), si trova a disporre di strumenti normativi che gli consentono di

partecipare (concorrere) "effettivamente", "direttamente" e "continuativamente" alle decisioni della politica nazionale di tutti gli Organismi elettivi costituzionali nazionali e locali: Parlamento; Regioni, Provincie, Comuni.

Noteremo che in questo modello istituzionale ***"ogni singolo cittadino"*** ha il diritto di fare ***in prima persona*** l'esperienza della ***partecipazione alla vita politica e a concorrere alla formazione delle scelte degli Organi elettivi costituzionali*** mettendo in atto queste semplici iniziative: ***entrando nel partito che meglio risponde alla sua concezione dei fini e dei mezzi dell'attività politica; o, nel caso in cui nessuno dei partiti esistenti risponda alle sue esigenze, fondando egli stesso un partito.*** Avendo diritto in particolare:

1) *di parola e di voto nell'assemblea del partito;*

2) di ricoprire, a seguito di libere elezioni interne, le cariche direttive del partito stesso, potendo perciò entrare a far parte, salendo di livello in livello, dall'organo direttivo minimo fino a quello massimo;

3) di essere scelto, sempre a seguito di libere elezioni interne, quale candidato alle cariche pubbliche;

4) di esprimere il proprio giudizio, giorno per giorno, sulle scelte e sull'attività di coloro che, a seguito di designazione del partito, sono stati eletti a ricoprire cariche pubbliche;

5) di esporre comunque le sue opinioni sia che condivida sia che non condivida in tutto o in parte le scelte della maggioranza del partito; essendogli sempre garantito il diritto di rimanere nel partito e la libertà di parola e di voto nell'assemblea dello stesso anche nel caso in cui egli sia in minoranza.

Si noterà soprattutto che il modello normativo in esame, per il fatto di consentire **“pari opportunità ai diversi partiti”** e **“pari opportunità ai singoli partecipanti all'attività di ogni partito”** consente **anche ai cittadini che “non intendano” impegnarsi in prima persona nell'attività di un partito** di esprimere liberamente, in tutte le sedi offerte dalla cosiddetta “società civile”, **le loro opinioni e il loro “giudizio”** sull'azione dei diversi partiti **“concorrenti”** e pertanto di **partecipare (anche non entrando in un partito)** allo svolgimento della vita democratica.

Sinteticamente il modello per l'esercizio della **sovranità popolare** (demo-crazia) previsto dall'art. 49 (e dagli articoli della II parte della Costituzione) è facilmente descrivibile mediante il seguente schema:

1. l'insieme dei cittadini elettori **partecipando (direttamente o indirettamente) all'attività di partiti diversi e tra loro in competizione con metodo democratico** (art. 49) elegge il **Parlamento** (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) - organo cui spetta di esercitare il **potere legislativo** - (artt. 56 e 57);

2. il Parlamento, a maggioranza, sostiene con la propria fiducia il **Governo** - organo cui spetta il potere **esecutivo o amministrativo** -; il Parlamento, in seduta comune delle due camere, elegge il Presidente della Repubblica, (primo organo di garanzia del corretto funzionamento degli Organi costituzionali) (art. 83).

3. **La Magistratura** - organo cui spetta l'esercizio del **potere giudiziario** - amministra la giustizia **in nome del popolo**. I giudici sono soggetti soltanto **alla legge** (artt. 101 e 108).

4. l'insieme dei cittadini elettori **partecipando (direttamente o indirettamente) all'attività di partiti diversi e tra loro in competizione con metodo democratico** (art. 49) elegge altresì i Consigli (assemblee elettive) delle Regioni, Province, e Comuni;

5. gli Organi di governo delle Regioni, Province, e Comuni devono godere della fiducia delle rispettive assemblee elettive.

Il "modello di democrazia" delineato dall'art. 49 della Costituzione Italiana risulta pertanto in grado di assicurare ad ogni cittadino, e quindi a tutto il popolo, il diritto di "concorrere" (contribuire) concretamente alla formazione delle scelte della politica nazionale perché gli consente di partecipare direttamente: **a) alla elaborazione delle idee,**

dei programmi, delle proposte, delle iniziative dei partiti; b) alla scelta delle le persone che dovranno poi ricoprire le cariche pubbliche elettive.

Crediamo sia giusto riconoscere che il nostro articolo istituisce una forma di esercizio della sovranità popolare **nel modo più razionale in cui essa può essere esercitata (creando così un efficace “raccordo” fra democrazia diretta e democrazia indiretta).**

Se il modello costituzionale sopra descritto fosse stato concretamente attuato e praticato noi ci troveremmo in una situazione tale per cui **il libero confronto di idee e di iniziative in condizioni di parità fra tutti i cittadini** porterebbe realmente ad un **“libero concorso” (libera partecipazione e libera competizione)** di tutti i cittadini nella formazione delle scelte politiche della Repubblica in tutte le sue diverse articolazioni istituzionali nelle quali si esprimono i tre poteri “sovrani”: legislativo, esecutivo, giudiziario.

Sembra lecito pensare pertanto che un corretto funzionamento di questo “modello” di democrazia, sia in grado di produrre necessariamente **una selezione sia dei gruppi dirigenti dei partiti sia dei componenti degli Organi costituzionali, tale da assicurare, nel tempo, il prevalere delle idee e delle risorse umane più idonee alla soluzione dei problemi della società e comunque capace di garantire al popolo di procedere al “ricambio”, per via democratica e pacifica, dei gruppi dirigenti sia dei partiti che dello Stato.**

Parte II: L'attuazione pratica

Uno sguardo molto rapido alla situazione della politica italiana a partire dall'entrata in vigore della Costituzione ci dice che, la **“democrazia reale”** (la **“Costituzione materiale”** come dicono i giuristi) è stata assai poco coerente col modello sopra descritto (dettato dalla **“Costituzione formale”**). In altre parole, dobbiamo constatare che le norme del nostro articolo (secondo l'interpretazione sopra descritta) sono rimaste quasi del tutto prive di attuazione pratica. Ciò ha prodotto gravi danni nel funzionamento delle istituzioni e nello svolgersi della vita sociale in genere, danni di cui parleremo fra poco.

I motivi della carente attuazione del modello costituzionale sono ovviamente molti, ma crediamo che **uno dei principali** sia individuabile proprio nella

mancata emanazione di specifiche norme che garantissero il rispetto del “metodo democratico” all'interno dei partiti.

È facile comprendere infatti che se i partiti non adottano il metodo democratico nella propria organizzazione interna viene meno quel raccordo fra democrazia diretta e democrazia indiretta di cui si parlava sopra e il modello costituzionale rimane privo di efficacia.

La carenza di democrazia all'interno dei partiti diventa inevitabilmente carenza di democrazia nelle Pubbliche istituzioni.

Si potrebbe ritenere che l'emanazione di espresse norme di legge sulla materia in questione fosse sostanzialmente superflua considerato che i partiti che hanno svolto la loro attività a partire dall'entrata in vigore della Costituzione, hanno, in realtà, adottato **spontaneamente** il principio democratico sopra indicato nei propri statuti e regolamenti interni (*almeno fino all'inizio degli anni '90*).

Chiunque abbia però un minimo di esperienza diretta della vita concreta dei partiti politici (e anche delle libere associazioni in genere) sa bene che la pura e semplice introduzione delle norme in questione nello statuto non garantisce affatto il loro rispetto.

I gruppi dirigenti di qualsiasi partito, come è noto, tendono a conservare la propria posizione direttiva. A questo scopo adottano, **una prassi organizzativa** che consente loro:

a) *di controllare l'accesso al partito accogliendovi prevalentemente persone di loro gradimento;*

b) *di procedere alla formazione delle cariche direttive col metodo della **cooptazione** (aggirando in vario modo le norme statutarie che garantiscono libere elezioni interne).*

Tale prassi può realizzarsi senza alcun problema per il gruppo dirigente di qualsiasi partito per il semplice motivo che, **di fatto, sono gli stessi membri del gruppo dirigente ad esercitare, le funzioni di “controllo” del rispetto dello statuto e delle norme organizzative interne (essi sono i controllori di se stessi).**

In sintesi, con questa prassi **i gruppi dirigenti dei partiti possono prendere tutte le decisioni in merito all'attività del partito a loro esclusiva discrezione**, svincolati da qualsiasi partecipazione “democratica” e da qualsiasi controllo da parte degli iscritti (e ovviamente da parte degli elettori non iscritti). Essi sono così in grado di instaurare, all'interno del partito, un **regime oligarchico**. Regime che viene immediatamente **trasmesso alle Pubbliche istituzioni**. Si comprende infatti che, in definitiva, i membri dei gruppi dirigenti dei partiti, in questo regime, hanno, tra gli altri, il potere di **scegliere i candidati, e quindi gli eletti, alle cariche pubbliche** (e scelgono in primo luogo se stessi e successivamente persone di loro fiducia).

In sintesi, a seguito di questa prassi organizzativa, i dirigenti dei partiti (ovviamente, in primo luogo, dei partiti che ottengono la maggioranza dei consensi elettorali) diventano **i veri, e praticamente gli unici, detentori della “sovranità popolare”**.

Non occorre dire che in questo modo i principi dell'art. 49 della Costituzione sono stati palesemente e gravemente violati e il modello di democrazia dettato dalla Costituzione è rimasto quasi del tutto (ma fortunatamente non proprio del tutto come dirà più avanti) privo di efficacia.

La prassi sopra descritta si è andata affermando, a partire dall'entrata in vigore della Costituzione in forma sempre più marcata col passare dei decenni ed è stata chiamata, negli anni '80, con un termine molto appropriato, **“partitocrazia”**.

Non è questa la sede per un'indagine storica sui danni prodotti alla vita istituzionale, politica e sociale in genere da questo **fenomeno patologico della democrazia**.

Diremo molto brevemente del più grave (a nostro parere) di tali danni.

Il metodo democratico nella formazione della volontà politica in un regime partitocratico viene sostituito, ***prima all'interno dei partiti e poi all'interno delle istituzioni, dal metodo delle relazioni personali dei singoli con coloro che dispongono del potere politico.***

Quando nella gestione delle pubbliche istituzioni prevalgono le relazioni personali ***la legge*** (la regola stabilita democraticamente) ***perde il suo ruolo di riferimento per i comportamenti individuali*** e i singoli sono sempre più indotti, per qualsiasi loro iniziativa, ad instaurare ***rapporti personali*** con coloro che detengono il potere e che pertanto sono in grado di favorirli o di ostacolarli.

Strettamente connesso col fenomeno della partitocrazia è il fenomeno del ***"clientelismo"***: il rapporto fra elettori ed eletti nel quale gli interessi pubblici sono subordinati agli interessi privati.

Non è necessario spendere tante parole per descrivere questo fenomeno né soffermarsi sulle sue conseguenze dannose per la società.

Ci limiteremo qui a osservare che quando, in un qualsiasi contesto politico-istituzionale, prevalgono partitocrazia e clientelismo ***un comportamento rispettoso della legge (e del metodo democratico) viene ritenuto penalizzante per chi lo tiene*** e perciò cresce nelle persone la tendenza a soddisfare i propri interessi eludendo o violando la legge.

In sintesi diremo che la mancata attuazione del metodo democratico causa la seguente spirale viziosa: ***meno democrazia, meno rispetto per legalità; meno rispetto per legalità, meno democrazia (e avanti).***

In tale contesto diventa inevitabile ***l'aggravarsi dei problemi e delle tensioni sociali***: coloro che non sono in condizione di allacciare rapporti con le persone che esercitano poteri pubblici ***non trovano più difesa della legge*** e sono indotti a tenere, sempre più spesso, comportamenti illegali, comportamenti che, a loro volta, produrranno nuove e più gravi problemi sociali.

Il problema politico che sta ora davanti a noi tutti è quello di come invertire questa spirale viziosa e trasformarla in spirale virtuosa: ***più democrazia più legalità; più legalità più democrazia. (Più democrazia, più benessere sociale)***

Ci domandiamo: "Saremo capaci di raggiungere questo obiettivo"?

Nel tentare di rispondere a questa domanda chiederei, molto umilmente, di esprimere la seguente opinione: coloro che vogliono raggiungere l'obiettivo in parola devono in ogni caso attraversare un ***passaggio obbligato***; una volta attraversato il quale però, la via che conduce all'obiettivo diventa facile e, direi, in discesa.

Tale passaggio obbligato, consiste nel ***"prendere coscienza"*** del fatto che ***senza una coerente applicazione del metodo democratico all'interno dei partiti e delle istituzioni, senza una democrazia partecipativa effettivamente praticata***, non vi sarà nessun rimedio ai problemi di cui parliamo.

Un forte motivo dubbio sulla possibilità di avanzare in questa direzione, deriva secondo il sottoscritto, dal constatare che questa ***presa di coscienza è oggi del tutto assente nelle sedi istituzionali e politiche; nelle scuole di ogni ordine e grado; nei grandi e***

piccoli mezzi di informazione di massa; in tutti gli organismi sociali e culturali che hanno una qualche influenza sulla cosiddetta “opinione pubblica”.

Personalmente (e preferirei pensare che mi sto sbagliando) trovo soprattutto incomprensibile che gli autorevolissimi - e un tempo numerosi - esponenti della cultura filosofico-giuridica e della vita politica che, dal primo dopoguerra fino a circa 25 anni fa, giudicavano la Costituzione Italiana come la forma “storicamente più avanzata” di democrazia siano oggi del tutto silenziosi su questo argomento; e non dicano neppure ***perché hanno cambiato opinione.***

Mi sia consentito di ricordare in questa sede (per puro amore di cronaca) che l'unica proposta (per quanto a mia conoscenza) in materia di attuazione dell'art. 49 della Costituzione fu il disegno di legge presentato dal sottoscritto (all'epoca senatore della Repubblica), nella X Legislatura (Senato della Repubblica Disegno d.l. n. 3047 - 13 novembre 1991-).

Nonostante il senso di scoraggiamento che può derivare dalle osservazioni appena svolte, dirò che sono fermamente convinto che ***è ancora possibile agire per accrescere (anche rapidamente) il numero di coloro che, prima o poi, compiranno la presa di coscienza in questione.***

Sono convinto che vi sono valide ragioni a sostegno di questa convinzione.

Ecco la principale.

Nessuno può negare che il nostro art.49 è tuttora ***“formalmente vigente”***.

Tutti sanno che il fatto che le norme di una legge siano state più volte violate non comporta che le norme stesse debbano considerarsi “abrogate”.

Quindi ***una corrente di opinione o*** - perché no - ***un partito vero e proprio*** che si proponesse come ***proprio compito fondamentale*** quello di ***richiamare*** tutti i cittadini e tutti coloro che hanno responsabilità direttive nelle istituzioni o nei partiti al rispetto e all'applicazione coerente del ***metodo democratico*** avrebbe dalla sua parte la ***“forza” del diritto dettato dalla Costituzione***, la legge fondamentale dello stato.

Richiameremo a questo proposito un altro articolo della Costituzione, ***l'art. 54: “ Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”***

Naturalmente questa corrente di opinione o partito deve prima di tutto ***formarsi***, darsi un'organizzazione e intervenire nella vita politica con iniziative adeguate alla realizzazione di questo compito.

Per questo fine è necessario naturalmente che ***“si associ” un certo numero di persone convinte*** che il modello di democrazia di cui parliamo sia ***valido, praticabile.***

E questo è, occorre ammetterlo, un problema assai difficile da risolvere. Le persone che credono veramente nel metodo in questione, come si può facilmente constatare (o come almeno la mia personale esperienza mi ha troppe volte confermato) sono ***una minoranza*** (sono una minoranza quelle che sostengono che il metodo è “in teoria” buono; e sono una minoranza ancora più esigua quelle che pensano che esso sia “concretamente praticabile”).

Si potrebbe affermare allora che **coloro che credono nel metodo democratico, essendo in minoranza, devono “democraticamente” consegnare le Istituzioni democratiche alla maggioranza di coloro che non credono in tale metodo ?**.

Questo è certamente il **paradosso della democrazia**. E qui la fiducia di cui parlavo sopra sembrerebbe cadere del tutto.

Ma l'argomento per superare il paradosso esiste ed è, a parere del sottoscritto, il seguente: **se il metodo democratico resterà scritto nella Costituzione e se vi sarà anche “una piccola minoranza” che lavora per attuarlo questa piccola minoranza di oggi prima o poi ma inevitabilmente diventerà la maggioranza di domani**.

Perché “inevitabilmente”?

Per il semplice motivo che, come abbiamo già detto, il metodo in questione consentirà **“nel tempo”, il prevalere delle idee e delle risorse umane più idonee alla soluzione dei problemi della società**.

Il nostro **“metodo”**, se riflettiamo attentamente, è di per se stesso una “garanzia” del prevalere dei “contenuti giusti e utili” dell’azione politica. Per questo si può essere, anche se **molto (molto) cautamente, ottimisti**.

Il metodo di cui parliamo dunque, è in grado pertanto **far prevalere (nel tempo) la “democrazia” anche se la maggioranza non è democratica**.

Di ciò dobbiamo essere grati a quegli uomini che nel 1947 fa scrissero la nostra Carta che ci hanno regalato un eccellente strumento di progresso civile (anche se, finora troppo scarsamente utilizzato).

Un’ultima riflessione a sostegno della fiducia nella possibilità della realizzazione del nostro modello.

A ben guardare, anche se il concetto di democrazia di cui parliamo non fosse stato espressamente sancito in una costituzione, non vi sarebbe nessuna difficoltà per una qualsiasi persona ragionevole di comprendere come esso sia **“presente” nella mente di ogni essere umano (in ogni tempo e in ogni luogo) e giudicato giusto e utile al “vivere insieme” delle persone**.

Ognuno comprende che tale concetto è già contenuto **nel più semplice dei principi morali: il principio del rispetto reciproco**.

Un principio che prima di essere “morale” è “logico” perché è fondato su questo elementare **“ragionamento”** che ogni persona può svolgere nei confronti ogni altra: **se io rispetto la tua vita e tu rispetti la mia vita noi ci comporteremo (ci “regoleremo”) in modo da aiutarci a realizzare al meglio la capacità di vivere di entrambi e di ogni altro essere umano (senza distinzione)**.

Un principio che potremmo definire **“l’essenza della civiltà”** e anche il **“criterio”** che ci consente di misurare **il grado di civiltà**; (grado che risulterà tanto più elevato quanto più esso è rispettato).

Si può allora **avere fiducia** che, prima o poi, questo principio sarà sostenuto **dalla “maggioranza degli esseri umani”**, o almeno **da una “minoranza” capace di farsi ascoltare dalla maggioranza?**

Personalmente direi di sì, proprio perché esso (come a me sembra) è già presente ***"nella mente di tutti gli esseri umani, in tutti i tempi e in tutti i luoghi"***.

Ma a questo punto il mio discorso deve fermarsi per lasciare spazio al dibattito e all'approfondimento che verrà dai vostri interventi.

Marzo 2011

Giorgio Pizzol